

Studio legale



Avv. Francesco Orecchioni

RCCFNC55T18C632P

francescoorecchioni@pec.giuffre.it

Via Luigi De Crecchio 61

66034 Lanciano

Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO –
ROMA**

RICORSO con ISTANZA CAUTELARE

Per Troilo Lucia (TRLLCU82M59E243A), Gentile Caterina (GNTCRN66M71B620A), Talone Paola (TLNPLA75D69A485U), De Luca Maria Lucia (DLCNLC82T54C632L), Calienno Emma (CLNMME82L58F839H), Tavano Roberta (TVNRRT80H68A485I), Giovannangelo Daria (GVNDRA73L66G141S), Di Cicco Rosa Mimma (DCCRMM74D53A485B), Didone Silvana (DDNSVN54T50E435H), Di Michele Francesco (DMCFNC80L31E435C), Rossi Silvia (RSSSLV74H46E435L), Speranza Tiziana (SPRTZN64S51D704Z), Fantini Annarita (FNTNRT75H67E435P), Villamagna Valentina (VLLVNT83B51E372F), D'Aloisio Anna (DLSNNA66L57E435J), Chiavaroli Mariangela (CHVMNG79M59G482C), Sciorilli Giovanna (SCRGNN79A47E435I), Santilli Lorena (SNTLRN82E65G878P), Montepara Azzurra (MNTZRR81E47E435S), Colanero Floriana (CLNFRN82A51E435O), Palladino Rosanna (PLLRNN65S60C632C), Belifiglio Eliana (BLFLNE75L47E243W), Palladino Sonia (PLLSNO8141E243T), Ceccarossi Livia (CCCLVI56L59C632L), Tritapepe Mary (TRTMRY81L68E435L), Lanci Maristella (LNCMST70R43E435A), De Luca Mariangela (DLCMNG80A68E435F), De Luca Mariella (DLCMLL72D52E243C), Di Basilico Rossana (DBSRSN68A48C632E), Cinalli Daniela (CNLDNL75T63Z133K), Di Toro Mammarella Silvia (DTRSLV83S6E243Y), Fiore Paola (FRIPLA78B65A485M), Faieta Monica (FTAMNC76P65L113B), Ficco Raffaella (FCCRFL82T58E435T), Dell'Osa Carmelina (DLLCML72A66E243R), D'Alessandro Selina (DLSSLN73E54Z404V), Crognale Patrizia (CRGPRZ65M44E435J), Primomo Antonella (PRMNNL83H53E435G), Menicucci Fabiana (MNCFBN82L62E243G),

Palmieri Fiorella (PLMFLL81H66A485K), **Carbonetti Cinzia**
 (CRBCNZ76L64A485L), **Mammarella Amalia**
 (MMMMLA79T69A485F), **Pasquini Elvira** (PSQLVR83M64E243J),
Scalzitti Tommasina (SCLTMS77E59C632A), **Di Santo Marianna**
 (DSNMNN81H56A485V), **Carulli Antonella** (CRLNNL77C61E435E),
Pasciuto Carmen (PSCCMN72E67L113Z), **Somaio Iochio Daniela**
 (SMCDNL69M59E435E), **Bomba Tiziana** (BMBTZN65B52E435W),
Colonna Stefania (CLNSFN80B45C632L), **Dell'Arciprete Maria**
 (DLLMRA60P59E243C), **Mammarella Federica**
 (MMMFRC82T46A485R), **Durante Marusca** (DRNMSC68M67C632D),
Taraborrelli Mery (TRBMRY82P61E435E), **Di Toro Elodia**
 (DTRLDE80S50B985G), **D'Aurizio Liliana** (DRZLLN70E42E435J),
D'Ottavio Sonia (DTTSNO71T56E435R), **Garzarella Daniela**
 (GRZDNL76H59E243T), **Santarelli Alessandra** (SNTLSN79R67C632B),
Cicconetti Silvana (CCCSVN68H59G141Z), **Minafra Vincenza**
 (MNFVCN69M43A883O), **Zago Maria** (ZGAMRA63E69G135W),
Mancino Pia (MNCPIA75R43E243B), **Smigliani Annalisa**
 (SMGNLS69M47C632G), **Mancini Sabrina** (MNCSRN79P46E435W),
Tumini Katia (TMNKTA71P57A485N), **Trofino Manuela**
 (TRFMNL76E69Z133Z), **D'Aurelio Patrizia** (DRLPRZ69H41C632Q),
Perrore Leanna (PRRLNN77R59G141K), **Flamminio Petra**
 (FLMPTR77L56G141Q), **Isacco Franca Rita** (SCCFNC68R61G271X),
Simeoli Zeno Emanuela (SMLMNL75C70C632B), **Falasca Anna Maria**
 (FLSNMR78L49Z404Z), **Di Domenica Rossella**
 (DDMRSL78M51A485Q), **Campati Stefania** (CMPSFN76C42A485B),
Valentini Maria (VLNMRA70T62G141J), **Falasca Patrizia**
 (FLSPRZ73M45C632I), **Piccirilli Francesca** (PCCFNC80L70Z112V),
Ciccocioppo Anna Rita (CCCNRT69A60E435J), **Cassano Altomare**
Francesca (CSSLMR66E64D643Z), **Morleo Vanessa**
 (MRLVSS79R57L049B), **D'Arielli Rosanna Gabriella**
 (DRLRNN58R41I394O), **Menna Marta Graciela**
 (MNNMTG53D46Z600K), **Confalone Vanessa** (CNFVSS81E68G141Q),
Zulli Carmela (ZLLCML68C57E435S), **Carozza Teresa Rita**
 (CRZTSR72P46A485I), **Simone Silvia** (SMNSLV76E53G482D), **Greco**
Maria (GRCMRA73E64F784K), **Di Lena Alessandra**
 (DLNLSN84A41E372V), **Ferritto Fioralba** (FRRFRB70B56C096I),
Covella Francesca (CVLFNC72H63E372Z), **Pera Carla**
 (PRECRL73R64H439D), **Vizzarri Marilena** (VZZMLN72C41A485P),
Iachini Loredana (CHNLDN75A46E243V), **Ciarciaglini Paola**
 (CRCPLA68E58C632X), **Madonna Mariapaola**
 (MDNMPL70A69C632H), **Liberi Barbara** (LBRBBR67R49C632H),

Atturio Flora (TTRFLR67T64E372L), **Sbrocco Giuseppina** (SBRGPP65A69C298Y), **De Titta Tatiana** (DTTTTN83C54E435A), **Di Carlo Verusca** (DCRVSC75T53Z135F), **Beneduce Marina** (BNDMRN83M54A485H), **Desiderio Fabiana** (DSDFBN83H58C632I), **Ortolano Stefania** (RTLSFN82L50C632B), **Braccia Angelina** (BRCNLN75C64A485U), **Paoloemilio Gaby** (PLMGBY71E41Z112U), **Paolini Clementina** (PLNCMN71P50C632P), **Cianciosi Monia** (CNCMNO78P56A485R), **Fioretti Carmela** (FRTCML76R63A271B), **De Gregorio Carmen** (DGRCMN82H41H501M), **Nardone Barbara** (NRDBBR81C70E435U), **Bevilacqua Mariagrazia** (BVLMMGR59S58B519H), **Labbrozzi Elisabetta** (LBBLBT78B52E435V), **Leo Annalisa** (LEONLS66E69G482J), **Di Martino Sonia Nicoletta** (DMRSNC74L46E435K), **Palmerio Serena** (PLMSRN78L69E243R), **Piazza Elena** (PZZLNE62A45I809N), **Carulli Valeria** (CRLVLR72H41E435H), **Casciato Giuseppina** (CSCGPP81H42E435X), **Mastrocola Elisiana** (MSTLSN81E71E435V), **Di Loreto Fabiana** (DLRFBN80B55E435G), **Cascante Paola** (CSCPLA68D48E435Z), **Di Sciullo Emanuela** (DSCMNL75P49E435W), **Travaglini Caterina** (TRVCRN69D61A485B), **Felline Daniela** (FLLDNL77C70C865J), **Di Nucci Ilenia** (DNCLNI80H57E435V), **Romeo Teresa** (RMOTRS64R50A402T), **Serafini Marina** (SRFMRN66L48C632S), **Di Rocco Laura** (DRCLRA82C66C632Q), **Ciaschetti Ilaria** (CSCLRI83M67C632N), **Mancini Romano Mariassunta** (MNCMSS69R54E243O), **Di Pietro Antonia** (DPTNTN82S66A485E), **Tilli Concetta** (TLLCCT72S53L103M), **Franchella Patrizia** (FRNPRZ68R46E611M), **Di Pasquale Maria Luisa** (DPSMLS73C44H784R), **Di Castiglia Maria** (DCSMRA63M41F839Z), **Travaglini Reparata** (TRVRRT73A42B985C), **Nanni Debora** (NNNDBR81P59B620L), **Di Diego Francesca** (DDGFNC63R44E435Q), **Valerio Alessandra** (VLRLSN80E51E435X), **Berardi Elena Itala** (BRRLTL68A47A944K), **Giuliani Cristiana** (GLNCST74C69A485G), **Barbetta Federica** (BRBFRC83M44G482J), **Michelli Tarida** (MCHTRDF78M46G482B), **Soro Giusta** (SROGST67T63I452X), **Ranieri Lucia** (RNRLCU72A66E243W), **D'Amico Emiliana** (DMCMLN76R68E243Z), **Galuppi Angela** (GLPNGL74D47E372K), **Rosica Melania** (RSCMLN76C67G141R), **Di Renzo Stefania** (DRNSFN77H50I625R), **Di Lanzo Eva Camilla** (DLNVML64H56B238Q), **Santoferrara Tania** (SNTTNA78P41E243A), **Di Mascio Roberta** (DMSRRT78R48A485F), **D'Orazio Simonetta** (DRZSNT71R61C632F), **Di Giandomenico Carolina Gabriella** (DGNCLN73D68C632Z), **Caruso Manuela** (CRSMNL65S57Z112G),

Scarinci Stefania (SCRSFN75T63G141V), **Cappellaro Debora** (CPPDBR70P44L219K), **Miroballo Caterina** (MRBCRN68T46H501E),
De Araujo Kaline Maria (DRJKNM71M54Z602A), **Di Marco Sara** (DMRSRA81T42A485W), **Piermatteo Mirella** (PRMMLL60S59G141W),
Torto Anna Maria (TRTNMR69D47C632O), **Angelucci Silvana** (NGLSVN76T51E435M), **De Berardinis Tiziana** (DBRTZN74A56G141T), **Lalli Maria** (LLLMRA81R46E435L), **Di Teodoro Silvia** (DTDSLV76C41E435H), **Grandis Annamaria** (GRNNMR68R50G482B), **Marcucci Brunella** (MRCBNL6756C632S),
Capone Antonella (CPNNNL69M70C632D), **Capetola Loredana** (CPTLDN63M60D494I), **Miccoli Francesca** (MCCFNC82S51C632L),
Ricci Angelina (RCCNLN74D44E716T), **Trivilino Carmelina** (TRVCML71S49E435A), **De Filippis Miriana** (DFLMRN82C51L113V),
Mosca Lara (MSCLRA82T57A485R), **Tosti Alessandra** (TSTLSN75B58C632X), **Melchiorre Simona** (MLCSMN76T46A485N),
Capodifoglia Lisa (CPDLSI75C49C632F), **De Gregorio Katia** (DGRKTA76S56A485A), **Fantacuzzi Maria Cristina** (FNTMCR83H63E435Z), **Raimondi Olimpia** (RMNLMP76R69C632L),
D'Amico Astrid (DMCSR81L70E435K), **Cespa Amalia** (CSPMLA78L48G141A), **Romano Natascia** (RMNNSC77H61C632J), **Di Fabio Simona** (DFBSMN77H68E372U), **Lorubio Annamaria** (LRBNMR81L64I954V), **Papa Stefania** (PPASFN66E44G482E), **Fedele Emmanuela** (FDLMNL78B41G482Q), **Scamuffa Silvia** (SCMSLV77R58B506E), **Scamuffa Giovanna Alice** (SCMGNN73C64Z112M), **Teti Paola** (TTEOLA80C55E435C), **Di Francesco Anna** (DFRNNA79C55E435B), **Capestrano Laura** (CPSLRA79L43E435R), **Marroni Valentina** (MRRVNT82M45E058G),
Spoltore Roberta (SPLRRT74D48E435E), **Lavoro Catia** (LVRCTA74P53B201N), **Di Giovanni Claudia** (DGVCLD82P51C632I),
Vitelli Marta (VTLMRT82D53A485M), **Di Nucci Antonella** (DNCNNL82A69E243I), **Cantò Isabella** (CNTSLL77L59G482R),
Genovesi Margherita (GNVMGH75B54E435H), **Di Pietro Rosita** (DPTRST73B66E435Y), **D'Amico Maria Domenica** (DMCM81H59E435R), **Iezzi Alessandra** (ZZILSN83L49C632X),
Cassanelli Immacolata (CSSMCL75T49D643X), **Faraone Federica** (FRNFRC78P61C632U), **Sciusco Damiana** (SCSDMN71L49B294B),
Colasante Alessia (CLSLSS81P49E243H), **D'Arielli Piera** (DRLPRI67L43G141C), **Di Labio Elisabetta** (DLBLBT72L71C632Z),
Masciarelli Franca (MSCFNC71C68H991X), **Ingani Anna Rita** (NGNNRT64T70G878W), **Coletto Tiziana** (CLTTZN68P63G141E),
Pantalone Adelina (PNTDLN83D62C632L), **La Rovere Simona**

(LRVSMN80A62C632G), **De Francesco Dina** (DFRDNI82D62E243G),
Iungano Francesca (NGNFNC82R61C632D), **Giusti Francesca Romana**
(GSTFNC73L49H501N), **Nanni Raffaella** (NNNRFL73S63F205G), **Di**
Nicola Daniela (DNCDNL70R63G482V), **Caporrelli Gessica**
(CPRGSC79A49A485A), **Di Primio Federica** (DPRFRC81D56C632N),
Rosa Monica Stefania Emiliana (RSOMCS76D53F205H), **Cicchini**
Mariagrazia (CCCMGR81C66A485C), **D'Eugenio Maria**
(DGNMRA79P58A488M), **Battista Fabrizia** (BTTFRRZ82S41E435H),
Alleva Anna Claudia (LLVNCL71T49E243B), **D'Alberto Tamara**
(DLBTMR82A57A662M), **Di Piero Assunta** (DPRSNT64P68A402S),
Blasioli Federica (BLSFRC80L42G482U), **Nasuti Marco**
(NSTMRC76C24E435M), **Fagnano Annalisa** (FGNNLS72L47E243I),
Staniscia Francesca (STNFNC82E70E435P), **La Farciola Valeria**
(LFRVLR81H48E435S), **Granchelli Samantha** (GRNSNT79D55G482G),
De Iuliis Giuseppa (DLSGPP62H6G724P), **Baccile Cinzia**
(BCCCNZ71E58E435E), **La Morgia Monica** (LMRMNC81R58E435J),
Capozucco Francesca (CPZFNC78C51C632A) rappresentati e difesi
dall'Avv. Francesco Orecchioni (RCC FNC 55T18 C632P-
francescoorecchioni@pec.giuffre.it, fax 0872 709963), ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio, in via Luigi De Crecchio 61 Lanciano,
giusta procura in calce al presente atto
- ricorrenti

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona
del Ministro p.t., domiciliato, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei
Portoghesi 12 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Amministrazione resistente

nonché nei confronti di

Dell'Elce Casimiro, residente a Lanciano, Via Villa Elce 24

-controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

-previa sospensione dell'efficacia ed adozione di idonea misura

cautelare-

*del Decreto M.I.U.R. n. 495 del 22 giugno 2016 con il quale sono state fissate
le modalità per ottenere l'inclusione a pieno titolo nelle graduatorie di cui alla
legge n. 124/1999 e succ. mod., nella parte in cui non prevede la possibilità di*

presentare istanza di inclusione nelle medesime da parte dei diplomati degli istituti e scuole magistrali con diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nonché' di tutti gli altri provvedimenti comunque preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il mancato accoglimento delle istanze dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere a detto inserimento.

** * * * **

Il provvedimento in epigrafe risulta affetto da vizi di legittimità e va pertanto annullato -unitamente ad ogni altro provvedimento allo stesso connesso e/o consequenziale - per i seguenti motivi:

-Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 401, del D. Lgs. n. 297/1994 e la legge n. 124/1999;

-Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 197, del D. Lgs. n. 297/1994 e la legge n. 124/1999;

-Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e art. 197 del D. Lgs. n. 297/1994.

-Violazione del principio di parità di trattamento.

** * * * **

1)-Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 401, del D. Lgs. n. 297/1994 e la legge n. 124/1999; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 197, del D. Lgs. n. 297/1994 e la legge n. 124/1999; Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e art. 197 del D. Lgs. n. 297/1994.

I ricorrenti, in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (doc. a), con separate istanze hanno chiesto di essere inseriti nelle graduatorie previste dalla legge n. 124/1999 per la scuola primaria e dell'infanzia (doc. b).

A tale proposito, l'art 401, del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. "Testo Unico della Scuola") stabilisce:

"1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente".

Con successivo decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 20 agosto 2001 n.333), si stabiliva, all'art.2, "integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente":

"A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario".

Pertanto, nelle suddette graduatorie venivano inseriti i vincitori di concorso, nonché -in terza fascia- i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Mentre per la scuola *secondaria* venivano istituite apposite scuole di specializzazione per l'insegnamento, per quanto riguarda la scuola *primaria* (scuola elementare e scuola materna) veniva istituita, ai fini del

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, la laurea in Scienza della formazione.

Nulla veniva previsto per i docenti già in possesso di diploma magistrale abilitante.

Infatti, l'insegnamento nella scuola elementare e nella scuola materna (attualmente ridenominata scuola dell'infanzia) è sempre stato impartito dai docenti in possesso del diploma magistrale.

La scuola magistrale – già dall'epoca della sua fondazione- è stata istituita e pensata proprio allo scopo di formare i maestri (*"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. È impartita negli istituti magistrali"* – cfr. art. 53 del R.D. n. 1054/1923).

E' del tutto pacifico, pertanto, che – fino all'istituzione della laurea in Scienza della formazione- il diploma magistrale era titolo abilitante, idoneo e sufficiente per l'insegnamento nella scuola elementare.

Infatti, secondo l'art. 197, comma 1 del citato Testo Unico della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) all'epoca in vigore, *"Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [dell'istituto tecnico] e dell'istituto magistrale abilita, [rispettivamente, all'esercizio della professione ed] all'insegnamento nella scuola elementare"*.

In forza di tale titolo, migliaia e migliaia di maestre sono state assunte e sono tuttora in servizio nelle nostre scuole, formando ed istruendo generazioni e generazioni di allievi.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato (sezione seconda, parere numero 3813/2013), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica numero 4929/2013 -Alcuri + 219) ha dichiarato l'illegittimità del D.M. n. 62/2011 per eccesso di potere, *"in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio"*.

"In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di

corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012" (Consiglio di Stato, sezione seconda, parere numero 3813/2013).

Con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, il Consiglio di Stato ha poi dichiarato l'illegittimità del successivo D.M. n. 235/2014 proprio nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso di diploma magistrale l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora "ad esaurimento".

"Non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali

permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015).

Appare dunque evidente che i diplomati magistrali avevano ed hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui alla l. n. 124/1999.

L'Amministrazione resistente non ha provveduto ad emanare (come sarebbe stato logico aspettarsi) un apposito decreto per consentire la presentazione di nuove domande.

Non solo, ma neppure con il decreto in epigrafe- recante le modalità per ottenere l'inserimento a pieno titolo nelle suddette graduatorie- ha provveduto a sanare l'omissione che si protrae da oltre un decennio, nonostante le censure del Giudice amministrativo.

* * * * *

2) Violazione del principio di parità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Come è noto, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato, migliaia di diplomati magistrali sono stati inseriti in via definitiva nelle G.A.E. e alcune centinaia addirittura assunti in ruolo.

Costoro **hanno i medesimi requisiti degli odierni ricorrenti**, per cui una pronuncia giurisdizionale non può non porsi il problema di evitare che soggetti in situazioni perfettamente sovrapponibili ricevano un trattamento diverso.

Tanto più in materia di pubblico impiego, dove il principio di parità di trattamento è costituzionalizzato dall'art.97 Cost.

Né può imputarsi ai ricorrenti – come inopinatamente ritenuto da qualche giudice ordinario- la mancata proposizione di analoga domanda di inserimento negli anni passati, in mancanza di una norma regolamentare che consentisse tale possibilità.

Si ricorda – se mai ce ne fosse bisogno- che per poter presentare domanda di inclusione occorre attendere l'emanazione da parte del Ministero di un apposito decreto che fissa tempi e modi della

presentazione della domanda, stabilendo i punteggi per i vari titoli e predisponendo l'apposito modello di domanda da compilare¹.

Sia il Decreto del Direttore Generale del MIUR del 16.03.2007- con il quale in applicazione della l. 296/2006 è stata disposta per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e delle graduatorie per cui è causa-, sia i successivi decreti succedutisi nel tempo non hanno mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo idoneo per poter presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie medesime.

I docenti in possesso di tale titolo, dunque, non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento in graduatoria semplicemente perché i citati decreti ministeriali (di aggiornamento delle graduatorie) non prevedevano tale possibilità.

Sul punto, la citata sentenza del Consiglio di Stato **n. 1973 del 16 aprile 2015, è stata chiarissima.**

"Non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

E del resto se l'Amministrazione non ha mai emanato alcuna norma regolamentare per consentire la presentazione della domanda, tale omissione non può essere addebitata ai ricorrenti che di tale omissione sono stati vittima.

¹ Negli ultimi anni, è stata addirittura vietata la presentazione della domanda in formato cartaceo. Gli aspiranti dovevano collegarsi ad un'apposita piattaforma ("*istanze on line*"), alla quale era inibito l'accesso ai diplomati magistrali.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che per poter essere assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero per *supplenze annuali* o "*fino al termine delle attività didattiche*" - occorre essere inseriti nelle graduatorie di cui alla legge n. 124/1999.

Pertanto, pur potendo legittimamente aspirare ad assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) sulla base dei titoli posseduti, ai ricorrenti risulta preclusa ogni possibilità di lavoro nella scuola, con tutte le conseguenze sia sul piano economico che su quello della crescita e dell'esperienza professionale, certamente non risarcibile per equivalente.

Appare pertanto indispensabile ottenere al più presto l'inserimento nelle graduatoria, al fine di poter ottenere l'assunzione sulla base dei titoli posseduti.

Si osservi che molti dei ricorrenti hanno nel frattempo conseguito altri titoli, quali lauree, specializzazione o master, dichiarati nelle rispettive domande.

A causa dell'ingiusta esclusione dei ricorrenti nelle graduatorie finora compilate, le graduatorie stesse risultano viziate, con la conseguenza che le assunzioni (anche in ruolo) vengono effettuate senza tener conto delle professionalità di tanti aspiranti cui illegittimamente non è stata data la possibilità di inserimento in graduatoria.

Oltre al legittimo interesse dei ricorrenti, sussiste dunque anche l'indiscutibile *interesse pubblico-generale* ad una corretta procedura concorsuale che consenta di assumere - in base a **trasparenti criteri di meritocrazia** - coloro che saranno destinati a formare e ad educare le nuove generazioni.

* * * * *

Per i suesposti motivi, e con esplicita riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi,

CONCLUDONO

perché l'on.le TAR adito, *contrariis reiectis*, voglia:

a) in via preliminare ed incidentale, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto in epigrafe nella parte in cui non prevede la possibilità di presentare istanza di inclusione nelle graduatorie provinciali di cui alla legge n. 124/1999 da parte dei diplomati degli istituti e scuole magistrali con diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento dei ricorrenti – quanto meno “con riserva” - nella terza fascia delle suddette graduatorie, in forza dei titoli posseduti;

b) nel merito:

dichiarare la nullità e l'illegittimità del Decreto M.I.U.R. n. 495 del 22 giugno 2016 nella parte in cui non prevede la possibilità di presentare istanza di inclusione nelle graduatorie di cui alla l.n. 124/1999 da parte dei diplomati degli istituti e scuole magistrali con diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, nonché di tutti gli altri provvedimenti comunque preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il mancato accoglimento delle istanze dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere a detto inserimento;

c) con vittoria di spese e competenze, oltre oneri di legge;

d) con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge.

Dichiarazione di valore: il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di €325,00 trattandosi di processo per controversie in materia di pubblico impiego.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in segreteria, i seguenti documenti:

- Decreto M.I.U.R. n. 495 del 22 giugno 2016 (atto impugnato)

Per ciascun ricorrente, in rigoroso ordine alfabetico:

a) copia titolo di studio;

b) domanda di inserimento in graduatoria con diffida di accompagnamento e prova di ricezione.

Lanciano, 7 settembre 2016

Avv. Francesco Orecchioni

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca . in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Lucia Corallo
Caterina Gubbe
Salma Pado
Marie Louis De Lune
Enrico Politeo
Roberto Tavano
Annunziata Fentini
Viberte Ubbi
Imma D'Alonzo
Chiara Maria Angela
Lorena Leonelli
Lorena Souto
Silvia
Francesca Spallitta

Azzurra Montipora
Claudio Fiorano
Palladio Rosarino
Emanuele Belfiglio
Palladino Bonina
Ceccarossi Lisa
May Tritapepe
Francesca De Luca
Marisella Luca
De Luca Mariella
Di Pasquale Rosanna
Daniela Ande
Silvia Di Toro Mammarella
Lorena Pado

V° per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca . in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Fuoco Monica.....
Somma Iachio Daniela.....
Pattara Fico.....
Dell'Ac Pamela.....
D'Alisandro Selma.....
Grande Petrosia.....
Debutta Priscilla.....
Tobiana Maria Pia.....
Giordano Polverini.....
Corbucci Giulia.....
Anichini Mammarella.....
Tommasina Scatrucci.....
Antonella Carulli.....
Molise R. Sade.....

Elisa Pasquini.....
Tarabonelli Mery.....
Eclodia Di Zoro.....
L'Acqua D'Alessandro.....
Casarini Paolo.....
Beltrami.....
Stipendi Gloriana.....
Pellegrini.....
Fabrizio Mammarella.....
Morice Durante.....
Indolore Silvana.....
Carmen Pasquini.....
Carlo Garavito.....
Maurizio Garavito.....

V°, per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca . in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Ciccarelli Rosa

Mariani Anna

Zuppi Maria

Di Nino Maria

Mariani Maria

Tarascio Maria

Bottrigo D'Amelio

Di Michele Francesco

Pellegrini

Francesco Leonardo

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Anna Maria Falasca

Mariani Rosella

Campiti Giuseppe

Valentini Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

Di Nino Maria

V° per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Pian. Mancino

Alessandra Di Lena

Rosalba Ferritto

Francesca Collo

Paolo Rea

Marilena Vercari

Andreas Zelina

Roberto D'Amico

Paolo eirreiplu

Barbara Liber

Flora Atturo

Cristina Procopio

Adriano De Cillo

Di Cenzo Verusca

Marina Beneduce

Dario Fabbre

Stefano

Di Ciccio Ros. Mimma

Angelina Broccie

Paolo Emilio Goby

Clementina Prohvit

Maria Clanciosi

Lucrezia Fioretti

Anna De Sapon

Andreas Barbara

Maryjane Bartley

Giuseppe Fabbre

Adriano

V°, per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca . in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Domenico Nicoletti
.....
Giuseppe Salerni
.....
Elena Pietra
.....
Valeria Conelli
.....
Giuseppe Casarini
.....
Alfonso Napolitano
.....
Roberto Di Loro
.....
Emmele Di Scialo
.....
Caterina Crapalanz
.....
Paolo Illue
.....
Alvio Di Liri
.....
Romeo Teresi
.....
Marina Sorafini
.....
Laura Di Pace
.....

Marie Casetti
Manzini Romano Manassunte
.....
Antonio Di Pietro
.....
Concetta Tola
.....
Fulvia Petrucci
.....
Maria Luisa Di Pasquale
.....
Di Castiglione Maria
.....
Reparata Ferrogliani
.....
Debora M.
.....
Renata Di Nino
.....
Alessandro Veltri
.....
Bernard Elia Stile
.....
Cristiana Giachini
.....
Fabrizio Baitone
.....

Vº, per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni



Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca . in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

.....Ridelli TanidaDebon Colfellaro
.....Doro GombiCaterina Martella
.....Ravio LuciaKarine Marie de Anouo
.....Emilene DenisSara Di Marco
.....Glezz RegioAnna Piccinato
.....Melanie RonicToto Quis Maria
.....Di Russo StefaniaSilvana Angelucci
.....Di Loro Gino GennaroGiziana de Berardinis
.....Santoferrea TomiaLalli Maria
.....Roberto MeseoSilvia Di Todor
.....Santuzza Di OresteAureliana Gennaro
.....Gianluigi CordanoBianca Marone
.....Mamela CorsoCristina Capone
.....Scarmaci StefaniaLoredana Caputo

V° per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

Studio legale
Avv. Francesco Orecchioni
Via Luigi De Crecchio 61
66034 Lanciano
Tel./ fax 0872-709963

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca . in persona del Ministro p.t., l'avvocato Francesco Orecchioni, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art.84 del c.p.c., ivi compresa la facoltà di farsi sostituire, rinunciare agli atti, conciliare e transigere ed eleggo domicilio presso il suo studio in Lanciano, via De Crecchio 61.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Francesco Aveddi	Di Fabio Simona
Angelina Ricci	Annunziata Locatello
Marecchi Sabrina	Dario Geronzi
Carandino Civiliro	De Francesco Rosa
Lindane De Filippis	Emmanuel Fedele
Maria Leo	Silvia Scamuffa
Giorgia Melchiorre	Scamuffa Gabriele Maria
Riccardo Di Filippo	Pascale
Roberto Jacono	Aria De Francesco
Maria Grazia Fontana	Anna Maria
Alfredo Reimann	Paolo Valentini
Astrid D'Amico	Roberto Scatone
Enza Andrie	Carla Lanza
Matteo Bruno	Claudia Di Giovanni

V° per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

PROCURA

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 675/1996 dichiaro di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di prestare il mio espresso consenso ed autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.

Aurelio
 Colino T. Vano
 Aurelio Odoardo
 Simone La Rive
 Don De Franco
 Franco Lupo
 Giovanni Rocco
 Raffaele Vanni
 Daniele Di Nicola
 Franco G. G.
 Di Pietro Feleze
 Rosa Monica Stefania Epitiano
 Margherita Caimi
 D'Emilio Maria

V°, per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni

PROCURA

de Negri at Turin
Crozullo, 1890

V^o, per autentica
Avvocato
Francesco Orecchioni